

**L. 11 maggio 1999, n. 140 (1).**  
**Norme in materia di attività produttive (1/circ).**

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 maggio 1999, n. 117.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- *Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato*: Circ. 13 luglio 2000, n. 900311; Circ. 15 febbraio 2001, n. 900103;

- *Ministero dell'interno*: Circ. 1 giugno 1999, n. P646/4122/1sott.1.

**7. Gestione finanziaria degli interventi a favore delle attività minerarie e interpretazione autentica di norme.**

1. Il contributo previsto dal comma 1 dell'articolo 17 della *legge 6 ottobre 1982, n. 752 (29)*, da ultimo sostituito dall'articolo 3, comma 6, della *legge 30 luglio 1990, n. 221 (29)*, è sostituito da un finanziamento agevolato, concesso ed erogato con le modalità di cui al comma 2 dello stesso articolo 17. Nel caso di programmi di ricerca operativa conclusi con esito negativo non è dovuto il rimborso dell'ammontare erogato.

2. L'articolo 1, comma 4, del *decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 (30)*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 dicembre 1992, n. 488*, va interpretato nel senso che gli impegni assunti dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo per il Mezzogiorno in relazione alle agevolazioni industriali comprendono tutti quelli derivanti dalla *legge 14 maggio 1981, n. 219 (31)* e successive modificazioni, assunti anche dai precedenti organi amministrativi competenti.

3. L'articolo 21, comma 1, del *decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 (30)*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 agosto 1995, n. 341*, come modificato dall'articolo 10, comma 2, della *legge 7 agosto 1997, n. 266 (32)*, va interpretato nel senso che la determinazione al 50 per cento dell'occupazione o della produzione si riferisce a tutti gli indici occupazionali e produttivi contenuti nei disciplinari allegati ai decreti di ammissione ai benefici di cui all'articolo 32 della *legge 14 maggio 1981, n. 219 (31)* e successive modificazioni.

4. L'ENI e l'ENEL sono autorizzati a recedere dalla società per azioni prevista dall'articolo 5, comma 1, della *legge 27 giugno 1985, n. 351 (33)*, costituita allo scopo di sviluppare tecnologie innovative ed avanzate nell'utilizzazione del carbone estratto dal bacino carbonifero del Sulcis, previo versamento delle quote a loro carico non ancora conferite.

5. La società di cui al comma 4 è tenuta a presentare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un nuovo piano di attività per il perseguimento delle finalità ivi indicate.

6. .... (34).

7. Al comma 10 dell'articolo 3 del *decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 (35)*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 novembre 1996, n. 608*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 7, del *decreto-legge 26 aprile 1994, n. 248*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 giugno 1994, n. 402*».

8. Le risorse finanziarie previste dall'art. 64 della *legge 23 dicembre 1998, n. 448 (26)*, sono da rendicontare con le stesse modalità previste dal comma 3 dell'articolo 57 della *legge 27 dicembre 1997,*

n. 449 (26). Di dette risorse, l'importo di lire 7 miliardi e 500 milioni è attribuito alla società Carbosulcis S.p.a. quale quota residua delle risorse finanziarie necessarie alla gestione temporanea di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del *decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510* (35), convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 novembre 1996, n. 608*.

9. Le risorse finanziarie previste dal *decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510* (35), convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 novembre 1996, n. 608*, nonché dalla *legge 27 dicembre 1997, n. 449* (26) e successive modificazioni, si intendono attribuite alla società Carbosulcis S.p.a. per la gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis includendo in essa anche gli investimenti necessari alla prosecuzione ed all'esercizio dell'attività mineraria.

(29) Riportata alla voce Miniere, cave e torbiere.

(30) Riportato alla voce Cassa per il Mezzogiorno.

(31) Riportata alla voce Terremoti.

(32) Riportata al n. LXII.

(33) Riportata alla voce Idrocarburi.

(34) Aggiunge il comma 1-bis all'art. 20, *D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 625*, riportato alla voce Idrocarburi.

(35) Riportato alla voce Lavoro.

(26) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.